

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA il D.Lgs. 30/12/1992 n. 503;
- VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
- VISTO l'art. 12 comma 12 sexies della L. 30/07/2010 n. 122;
- VISTO l'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214
- VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015 artt. 51 e 52;
- VISTO il vigente C.C.R.I.;
- VISTA la vigente legislazione in materia;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;
- VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 del Dipartimento F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA l'istanza del Dott. Fina Pietro nato a Marsala (TP) il 22/02/1949, del 24/11/2014 pervenuta a questo Servizio il 24/11/2014, prot. n. 151465 del 27/11/2014, con la quale chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 31/12/2014;
- VISTA la nota n. 16643 del 06/02/2015 con la quale si comunica al Dott. Fina Pietro, il rigetto dell'istanza di collocamento in quiescenza del 24/11/2014 per mancanza di requisiti e nel contempo il collocamento a riposo a decorrere dal 01/06/2015 per raggiunti limiti di età, ai sensi della normativa vigente;
- VISTA la nota n. 31374 del 05/03/2015 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali che, a decorrere dal 01/06/2015, il Dott. Fina Pietro sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età;
- VISTO il D.A. n. 1062 del 15/04/1983, registrato alla Corte dei Conti il 14/06/1983, reg. n. 8, fgl. n. 274, con il quale il Dott. Fina Pietro è stato inquadrato, nel ruolo speciale transitorio presso la Presidenza della Regione Siciliana con la qualifica di Assistente, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/1982;
- VISTO il D.A. n. 2990/II del 09/06/1988, registrato alla Corte dei Conti il 05/08/1988 (reg. 12 - fg. 125) con il quale il Dott. Fina Pietro è stato nominato, a decorrere dal 11/05/1986, Dirigente del ruolo del personale amministrativo regionale di cui alla tabella "A" annessa all L.R. n. 41/85;
- VISTO il DDG. n. 2162 del 09/05/2002, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 271 il 27/05/2002, con il quale il Dott. Fina Pietro, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art 6 della L.R. n. 10/2000, è stato inquadrato nella III Fascia Dirigenziale, con decorrenza 17/05/2000;
- VISTO il DDS n. 2233/FP del 20/05/2015 in corso di registrazione alla competente Ragioneria Centrale con il quale viene ricongiunto e computato utile; ai fini di quiescenza, il servizio prestato prima dell'inquadramento nel ruolo del personale regionale sia presso il soppresso INIASA, sia quello reso in regime di utilizzazione alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale per complessivi anni 4 e giorni 25;

ACCERTATO che in data 22/05/2015 il Dott. Fina Pietro raggiunge l'età anagrafica di 66 anni e tre mesi insieme al requisito minimo contributivo e che, pertanto, occorre procedere, ai sensi della normativa vigente, alla risoluzione del rapporto di lavoro e cancellazione dello stesso dal ruolo di appartenenza a far data dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che il Dott. Fina Pietro, Dirigente III Fascia, è assegnato al Dipartimento Famiglia;  
VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 il quale dispone che "qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri"

ACCERTATO che alla data del 01/06/2015, di risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso vanta un'anzianità di servizio utile a pensione così descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/09/1982 al 31/05/2015	32	09	00 ●
Servizio ricongiunto (DDS n.2701/2015)	04	00	25
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>09</b>	<b>25</b>

#### DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/06/2015, ai sensi dei commi 6 e 12 dell'art. 24 della L. 22/12/2011 n. 214 di conversione del Decreto 06/12/2011 n. 201, il rapporto di lavoro del Dott. Fina Pietro, nato a Marsala (TP) il 22/02/1949, Dirigente III Fascia, è risolto per raggiungimento del limite di età, possedendo il requisito minimo contributivo e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana.

Art. 2) Al Dott. Fina Pietro qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Art. 3) Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile e all'Addetto del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Palermo, li **05 GIU. 2015**

IL DIRIGENTE GENERALE  
(L. Giammanico)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Maria Concetta Cavallaro)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Sig. ra Giuseppa Barone)

*G. Barone*

